

LABOR

5

Il lavoro nel diritto

Rivista bimestrale

settembre-ottobre 2025

DIRETTA DA

Oronzo Mazzotta

www.rivistalabor.it

IN EVIDENZA

■ ***Noterelle sulla partecipazione dei lavoratori***

Simone D'Ascola

■ ***L'adeguatezza pensionistica tra sostenibilità e solidarietà. Indirizzi giurisprudenziali ed evolutivi***

Antonio Dimitri Zumbo

■ ***Giurisprudenza commentata***

Caterina Giulia Guidetti, Roberto Pettinelli, Edoardo Astesani, Laura Cuttini, Andrea Francesco Greco

Comitato Scientifico

Marina Brollo, Maria Teresa Carinci, Carlo Cester, Riccardo Del Punta †, Vincenzo Ferrante, Arturo Maresca, Luca Nogler, Marcello Pedrazzoli, Adalberto Perulli, Roberto Pessi, Roberto Romei, Franco Scarpelli, Gaetano Zilio Grandi, Carlo Zoli

Comitato Editoriale

Giuseppe Bronzini, Luigi de Angelis, Barbara De Mozzi, Fausto Nisticò, Fabio Pappalardo, Valeria Piccone, Carla Ponterio, Roberta Santoni Rugiu, Antonino Sgroi, Elisabetta Tarquini, Stefano Visonà

Comitato dei Garanti

Edoardo Ales, Raffaele De Luca Tamajo, Lorenzo Gaeta, Alessandro Garilli, Donata Gottardi, Enrico Gragnoli, Vito Leccese, Fiorella Lunardon, Mariella Magnani, Maurizio Ricci, Francesco Santoni, Giuseppe Santoro-Passarelli †, Paolo Tosi, Patrizia Tullini, Lorenzo Zoppoli

Redazione

Raffaele Galardi (coordinatore), Simone D'Ascola, Francesca Marinelli, Chiara Mazzotta, Gabriella Mazzotta †, Vincenzo Antonio Poso, Gina Rosamari Simoncini, Davide Tardivo

Criteri per la revisione

La direzione della Rivista, a decorrere dal primo numero del 2017, sulla base delle indicazioni del Consiglio Universitario Nazionale e del Ministero dell'Università, intende rendere operativo un sistema di revisione esterna anonima, i cui criteri vengono qui di seguito indicati.

- 1) La Rivista annovera un Comitato di Garanti, professori ordinari della materia in ruolo o fuori ruolo, che hanno dato la disponibilità ad effettuare la revisione degli scritti proposti per la pubblicazione.
- 2) Le rubriche sottoposte obbligatoriamente a revisione sono le seguenti: Saggi; Focus; Giurisprudenza commentata.
- 3) Ogni contributo verrà sottoposto ad uno o più revisori, sulla base delle valutazioni della direzione.
- 4) La revisione viene effettuata con il sistema del «doppio cieco»: il revisore non conosce il nome dell'autore così come l'autore non conosce l'identità del revisore. Il tramite è la redazione della Rivista.
- 5) Il revisore avrà 10 giorni di tempo per esprimere la propria valutazione attraverso una scheda predisposta dalla Rivista, dalla quale emerga il relativo livello di approfondimento scientifico.
- 6) Nel caso in cui il revisore suggerisca all'autore integrazioni o modifiche, ai fini della pubblicazione, quest'ultimo avrà ulteriori 10 giorni per effettuare le correzioni proposte dal revisore. La Rivista si riserva di decidere se sottoporre nuovamente l'articolo al revisore, oppure effettuare direttamente il controllo delle modifiche o integrazioni.
- 7) Ove la revisione abbia un risultato positivo, il contributo verrà pubblicato con l'indicazione dell'avvenuta revisione.
- 8) Nelle rubriche sottoposte a revisione si richiede a ciascun autore di segnalare se il proprio nome non sia presente nelle proprietà nascoste del file e comunque di mettere in evidenza eventuali rinvii a proprie opere, per evitare che la sua identità possa essere riconosciuta dal revisore.
- 9) La Rivista si riserva, in casi eccezionali, di affidare il contributo sottoposto a revisione ad uno studioso estraneo al comitato dei garanti così come si riserva di pubblicare, senza sottoporre a revisione, contributi provenienti da autori di fama internazionale o di prestigio tali da rappresentare un indubbio arricchimento per l'immagine della Rivista.

I contributi del presente numero sono stati sottoposti a revisione esterna anonima.

La natura delle cose

ORONZO MAZZOTTA, <i>L'intelligenza artificiale e il comunismo digitale</i>	479
--	-----

Saggi

SIMONE D'ASCOLA, <i>Noterelle sulla partecipazione dei lavoratori dal modello costituzionale alla legge del 2025</i>	483
--	-----

ANTONIO DIMITRI ZUMBO, <i>L'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche tra sostenibilità e solidarietà. Indirizzi della giurisprudenza costituzionale e possibili linee evolutive</i>	497
---	-----

Giurisprudenza commentata

CATERINA GIULIA GUIDETTI, <i>Segretezza della corrispondenza e potere disciplinare nell'era della comunicazione digitale</i>	515
--	-----

ROBERTO PETTINELLI, <i>Contratto collettivo aziendale, libertà sindacale e supposta indivisibilità dell'interesse collettivo</i>	529
--	-----

EDOARDO ASTESANI, <i>La nuova "simmetria" nella tutela dei contributi previdenziali: la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato</i>	545
--	-----

LAURA CUTTINI, <i>Molestie sessuali sul lavoro: tra gravità, fiducia e giusta causa</i>	557
---	-----

ANDREA FRANCESCO GRECO, <i>Durata dei permessi ex Legge 104 e orario di lavoro: le ragioni (e criticità) di un collegamento tra il concetto di "normale orario di lavoro" e quello di "permesso a giornata"</i>	569
---	-----

Indice analitico delle sentenze

Diritto sindacale – Contratto collettivo aziendale – Efficacia – Libertà sindacale – Libertà sindacale negativa – Dissenso individuale – Dissenso collettivo – Accordi separati (*Cass.*, 12 febbraio 2025, n. 3609, con nota di PETTINELLI)

Lavoro (rapporto)

– Corrispondenza – Segretezza – Social network – Potere disciplinare – Nozione di corrispondenza privata – Licenziamento per giusta causa – Illegittimità (*Cass.*, 28 febbraio 2025, n. 5334, con nota di GUIDETTI)

– Molestie sessuali – Art. 26 d.lgs. 198/2006 – Licenziamento per giusta causa – Art. 2119 c.c. – Vincolo fiduciario – Dignità della persona – Proporzionalità della sanzione disciplinare (*App. Torino*, 17 marzo 2025, con nota di CUTTINI)

– Orario di Lavoro – Legge 104/1992 – Permessi giornalieri – Tutela salute psicofisica persone con disabilità – Centralità CCNL per la determinazione del normale orario di lavoro (*Trib. Pavia*, 19 febbraio 2025, n. 101, con nota di GRECO)

Previdenza ed assistenza – Contributi – Mancato versamento da parte del datore di lavoro – Conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato – Interesse del lavoratore al versamento dei contributi – Diritto alla integrità della posizione assicurativa – Prescrizione – *Dies a quo* – Coincide con il momento in cui l'INPS e il lavoratore possono chiederne il pagamento (*Cass.*, 9 gennaio 2025, n. 453, con nota di ASTESANI)

Indice cronologico delle sentenze

Giorno	Autorità	Pagina
2025		
<i>Gennaio</i>		
9	Cass., n. 453	545
<i>Febbraio</i>		
12	Cass. n. 3609	529
19	Trib. Pavia, n. 101	569
28	Cass., n. 5334	515
<i>Marzo</i>		
17	App. Torino	557

Notizie sugli autori

EDOARDO ASTESANI – dottorando di ricerca presso l'Università degli Studi di Brescia

LAURA CUTTINI – dottoranda nell'Università degli Studi di Milano

SIMONE D'ASCOLA – ricercatore nell'Università di Pisa

ANDREA FRANCESCO GRECO – dottorando nell'Università degli studi di Siena

CATERINA GIULIA GUIDETTI – dottoranda nell'Università di Roma La Sapienza

ROBERTO PETTINELLI – professore associato nell'Università del Piemonte Orientale

ANTONIO DIMITRI ZUMBO – ricercatore nell'Università Luiss Guido Carli

CORTE DI CASSAZIONE, sentenza 9 gennaio 2025, n. 453; Pres. Manna – Rel. Panariello – P.M. Celentano (concl. conf.) – F.C. (avv. Zanghi) c. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (avv. Pino) e INPS (costituito con sola procura).

Cassa con rinvio App. Messina, sent. n. 172/2020.

Previdenza ed assistenza – Contributi – Mancato versamento da parte del datore di lavoro – Conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato – Interesse del lavoratore al versamento dei contributi – Diritto alla integrità della posizione assicurativa – Prescrizione – *Dies a quo* – Coincide con il momento in cui l'INPS e il lavoratore possono chiederne il pagamento.

In caso di conversione giudiziale del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la prescrizione del diritto dell'INPS ai contributi previdenziali decorre dal termine originariamente apposto al contratto, momento dal quale l'Istituto può esercitare il proprio diritto di credito secondo le regole generali (art. 2935 c.c.), anche in virtù della natura dichiarativa (e, pertanto, ex tunc) della sentenza che accerti la nullità della clausola appositiva del termine. Alla stessa conclusione deve giungersi con riferimento alla c.d. azione di regolarizzazione contributiva proposta dal lavoratore, qualificata come risarcimento in forma specifica del danno da omissione contributiva.

(*Omissis*)

«SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – »,

1. (*Omissis*) aveva ottenuto – con sentenza n. 797/1998 del Pretore del lavoro di Messina, passata in giudicato a seguito di conferma della Corte d'Appello di Catania con sentenza n. 820 del 10/09/2008 (quale giudice di rinvio dalla Corte di Cassazione) – la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato dal 05/07/1995 e la condanna di (*Omissis*) a reintegrarlo nel posto di lavoro con la qualifica rivestita da ultimo e a risarcirgli il danno commisurato alle retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto di lavoro a termine fino all'effettiva riassunzione.

Adiva il Tribunale di Messina per ottenere la quantificazione della condanna risarcitoria, nonché la condanna di (*Omissis*) al versamento dei contributi previdenziali all'INPS per tutto il periodo in cui il rapporto di lavoro era rimasto sospeso, nei limiti della prescrizione, o, in subordine, la condanna alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962, o, in ulteriore subordine, la condanna al pagamento della somma corrispondente all'attualizzazione della rendita vitalizia pensionistica persa in conseguenza del mancato accredito contributivo per il periodo dal 1995 in poi, ovvero, in ulteriore subordine, la condanna al pagamento diretto del trattamento pensionistico sin dalla data di maturazione dei relativi requisiti.

2.- Costitutosi il contraddittorio, disposta una consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile, il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva

di Ferrovie dello Stato Spa e condannava RFI Spa al risarcimento del danno quantificato sulla base della retribuzione globale di fatto ex art. 18 L. n. 300/1970, detraendo quanto percepito da RFI in virtù di altri rapporti di lavoro a termine a titolo di *aliunde perceptum* e quindi liquidando in favore del Ch.Fr. il complessivo importo di Euro 281.612,37 oltre accessori.

Inoltre accoglieva la domanda di ricostituzione della posizione contributiva e condannava RFI Spa a versare la contribuzione non prescritta relativa al periodo settembre 2004 - settembre 2009 per complessivi euro 23.213,04; inoltre condannava RFI alla regolarizzazione contributiva dal 12/09/1995 in poi.

3. Espletata una nuova consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile, con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello, in parziale accoglimento dell'appello di (*Omissis*), condannava questa società a pagare al (*Omissis*) a titolo risarcitorio la minor somma di Euro 194.801,28, nonché a versare all'INPS i contributi previdenziali dal 25/09/2003 al 06/04/2009, commisurati alla retribuzione cui avrebbe avuto diritto nel corrispondente periodo.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

a) la sentenza presupposta del Pretore del lavoro di Messina, passata in giudicato, non riguarda anche la questione della necessità oppure no di una costituzione in mora ai fini del diritto al risarcimento del danno, perché la domanda era solo di accertamento della nullità del termine finale apposto al contratto di lavoro del (*Omissis*), di conversione del rapporto di lavoro in

uno a tempo indeterminato e di condanna generica al risarcimento del danno;

(*Omissis*)

d) infatti, la sospensione dell'obbligo retributivo a seguito della scadenza del termine viene meno a seguito della declaratoria di illegittimità del termine ma solo nel momento in cui il lavoratore offra di riprendere il lavoro, mettendosi a disposizione del datore di lavoro;

e) ciò è una conseguenza dell'inapplicabilità del regime previsto dall'art. 18 L. n. 300/1970 per il diverso caso del licenziamento annullato, sicché il rapporto di lavoro nel caso in esame è stato ricostituito *ex nunc* (e non *ex tunc*), per cui l'effetto ripristinatorio dell'obbligo retributivo si verifica solo nel momento in cui il lavoratore costituisca in mora il datore di lavoro, come insegna Cass. n. 7979/2008 e Cass. n. 8903/2007;

f) nel caso di specie il primo atto di costituzione in mora va individuato nel ricorso all'allora Pretore del lavoro di Messina, con cui il (*Omissis*) chiedeva di essere riammesso in servizio; la notifica di tale ricorso è avvenuta in data 28/06/1996 e pertanto da tale data gli spetta il risarcimento del danno fino al 06/04/2009, essendo stato poi riammesso in servizio in data 07/04/2009;

(*Omissis*)

h) parzialmente fondata è l'eccezione di prescrizione sollevata da RFI in primo grado e riproposta come ulteriore motivo di appello;

i) al riguardo, la giurisprudenza invocata dal (*Omissis*), secondo cui il termine di prescrizione comincerebbe a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto l'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non è calzante, perché si riferisce al diritto dell'INPS di pretendere i contributi, tanto è vero che quella giurisprudenza esclude l'obbligo datoriale di pagare le sanzioni dovute sulla contribuzione per il periodo precedente al passaggio in giudicato della sentenza che abbia riconosciuto, con effetto costitutivo, l'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

j) il lavoratore ha invece una posizione diversa, perché a lui non è precluso di chiedere unitamente al riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e del conseguente diritto al pagamento delle retribuzioni a titolo risarcitorio, pure la corrispondente copertura previdenziale;

k) pertanto il primo atto interruttivo è rappresentato dalla notifica del tentativo obbligatorio di conciliazione contenente anche la richiesta di versamento dei contributi, intervenuta in data 25/09/2008;

l) quindi (*Omissis*) va condannata al versamento dei contributi a far data dal quinquennio anteriore, ossia dal 25/09/2003 al 06/04/2009 (essendo stato riammesso in servizio in data 07/04/2009);

m) restano assorbite le ulteriori domande, riproposte in via subordinata dal (*Omissis*).

4. Avverso tale sentenza Ch.Fr. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

(*Omissis*)

«MOTIVI DELLA DECISIONE. — »

(*Omissis*)

2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta «*violazione per falsa applicazione*» degli artt. 2948 c.c. e 3, co. 9, L. n. 335/1995, nonché dell'art. 2935 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che per il lavoratore il termine di prescrizione del diritto al versamento contributivo decorra dalla data di cessazione originaria del rapporto di lavoro anzi che dalla data di passaggio in giudicato (10/09/2008) della sentenza di conversione del rapporto di lavoro medesimo, dando luogo ad un'evidente asimmetria rispetto a quanto accade per l'INPS (v. ricorso per cassazione, p. 17).

In particolare precisa che la sentenza presupposta è passata in giudicato il 10/09/2008, sicché la data del 24/09/2008 di notifica del tentativo obbligatorio di conciliazione (che ha preceduto il ricorso introduttivo del presente giudizio del febbraio 2009) sia un utile atto interruttivo con effetto anche sospensivo della decorrenza del termine di prescrizione.

Il motivo è infondato.

Nell'esaminare la questione relativa alla decorrenza del diritto dell'INPS al versamento dei contributi previdenziali, da far valere nei confronti del datore di lavoro, nel caso di licenziamento impugnato dal lavoratore e di applicabilità della tutela c.d. reale prevista dall'art. 18 L. n. 300/1970 e, poi, dagli artt. 2, co. 2, e 3, co. 2, D.Lgs. n. 23/2015, questa Corte ha affermato che il datore di lavoro, per espressa previsione legislativa, è sì condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, ma ha pure precisato che detta fattispecie costituisce una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che, oltre a non richiedere la partecipazione al giudizio dell'ente previdenziale, nemmeno richiede una specifica domanda del lavoratore e ciò in quanto i contributi previdenziali obbligatori sono obbligazioni pubbliche, equiparabili a quelle tributarie a causa dell'origine legale e della loro destinazione a beneficio di enti pubblici per l'espletamento delle loro funzioni sociali (Cass. sez. un. n. 10232/2003; Cass. n. 2130/2018).

In tale ipotesi, la prescrizione quinquennale del credito contributivo dell'INPS comincia quindi a decorrere solo successivamente all'ordine di reintegrazione e si converte in prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., con il passaggio in giudicato della relativa sentenza (Cass. 10/03/2021, n. 6722).

A tale fattispecie non può essere equiparata quella della conversione del rapporto di lavoro costituito ab origine a tempo determinato mediante l'apposizione di un termine finale poi dichiarato giudizialmente nul-

lo. In tal caso, infatti, la disciplina è quella comune delle obbligazioni (tranne che per il profilo risarcitorio, regolato oggi in modo speciale dall'art. 32 L. n. 183/2010). Attesa la nullità del termine finale, il rapporto di lavoro deve ritenersi mai estinto, sicché *medio tempore* – ossia durante il periodo che intercorre fra la scadenza del termine nullo e la sentenza dichiarativa di tale nullità – in mancanza in prestazione lavorativa si giustifica la mancata prestazione retributiva, in omaggio al vincolo sinallagmatico proprio del contratto di lavoro subordinato (C. Cost. n. 29/2019; Cass. sez. un. n. 2990/2018; C. Cost. n. 303/2011).

Resta invece intatto l'obbligo datoriale di versare i contributi previdenziali relativi al rapporto di lavoro, proprio perché non estinto. Questa Corte ha già affermato che l'obbligazione relativa ai contributi è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e semmai connotata da caratteri di predeterminabilità e oggettività, sicché rimane dovuta nell'intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge o dal contratto collettivo medesimo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (Cass. n. 15120/2019). In applicazione di tale principio questa Corte ha ritenuto persistente l'obbligo contributivo (commisurato alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente: c.d. minimale contributivo) anche in caso di impossibilità per forza maggiore non prevista però dal contratto collettivo come causa di sospensione del rapporto di lavoro (Cass. n. 4676/2021).

Ne consegue che tale principio vale a maggior ragione nell'ipotesi in cui la mancata prestazione lavorativa e la correlativa mancata retribuzione siano dipese dalla nullità del termine finale originariamente pattuito nel contratto di lavoro.

In tal caso il diritto dell'INPS è esercitabile sin dalla scadenza del termine finale nullo, non esistendo alcun impedimento di diritto rilevante *ex art.* 2935 c.c. Al riguardo questa Corte ha più volte affermato che l'impossibilità di far valere il diritto – alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione – è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto (*ex multis* Cass. ord. n. 13343/2022).

Analogamente, sono impedimenti di mero fatto – e come tali non idonei ad impedire la decorrenza del termine di prescrizione – l'ignoranza del fatto generatore del diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di esso e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento

(Cass. ord. n. 996/2022; Cass. n. 21026/2014; Cass. ord. n. 3584/2012), oppure il ritardo dovuto alla colpevole incuria del titolare del diritto (Cass. n. 1889/2018).

In applicazione di tali principi questa Corte ha affermato che, in caso di controversa natura di un rapporto di lavoro, il termine di prescrizione dei contributi previdenziali inizia a decorrere dallo spirare del termine fissato dall'ordinamento per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione e non dalla data successiva della sentenza che accerti la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti (Cass. ord. n. 8921/2023).

Pertanto nel caso in esame il termine di prescrizione del diritto dell'INPS ai contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine nullo, giorno per giorno. Non può invece essere applicata la disciplina dettata dall'art. 18 L. n. 300/1970 (e poi dagli artt. 2, co. 2, e 3, co., 2, D.Lgs. n. 23/2015), in quanto eccezionale e quindi insuscettibile di applicazione analogica (art. 14 disp. prel. c.c.). Ne consegue che neppure sono invocabili i principi di diritto affermati da questa Corte in relazione a quella disciplina eccezionale.

In tal modo si ricompone la simmetria fra il diritto dell'INPS di pretendere i contributi *medio tempore* e, in caso di omessa contribuzione, il diritto del lavoratore alla c.d. regolarizzazione contributiva, che è una forma di risarcimento in forma specifica del danno da omissione contributiva: per entrambi il *dies a quo* della decorrenza del termine di prescrizione è quello della scadenza del termine nullo. Sul punto la motivazione spesa dalla Corte territoriale va pertanto corretta (art. 384, ult. co., c.p.c.).

Ne consegue che per la parte di contributi prescritti si verifica la condizione alla quale erano subordinate le altre domande del lavoratore: quella di costituzione della rendita vitalizia e quella di risarcimento del danno per equivalente.

Va infatti ribadito che, in coerenza con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, va escluso che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi (Cass. nn. 2001/1972; Cass. n. 6911/2000; Cass. n. 701/2024). Questa Corte ha infatti precisato che *“ammettendo un'azione del genere, si verrebbe a confondere l'indubbio interesse di fatto che il lavoratore possiede rispetto al regolare svolgimento del rapporto contributivo con una situazione soggettiva di diritto avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, nessuna contitolarietà egli può vantare... o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far*

valere processualmente in nome proprio un diritto altrui (art. 81 cod. proc. civ.)...” (Cass. n. 23376/2020).

Resta fermo che “... ciò che viene impropriamente denominata come “azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo” e che la costante giurisprudenza di questa Corte ha da tempo ammesso pur in costanza di rapporto di lavoro e perfino anteriormente alla prescrizione dei contributi” è una *species* dell'azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116, co. 2, c.c. per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall'omissione gli sia derivato un danno. La peculiarità in tal caso è rappresentata dal fatto che si tratta di una domanda risarcitoria che il lavoratore avanza non a proprio favore, ma in termini di condanna a beneficio dell'ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno. Quindi si tratta di una particolare tutela risarcitoria in forma specifica. Tanto è vero che, in caso di accoglimento della domanda, la condanna deve essere limitata al pagamento dei contributi per i quali non sia intervenuta la prescrizione, ancorché quest'ultima non sia stata eccepita in giudizio, stante il divieto di ordine pubblico di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi ormai prescritti (Cass. n. 23376 cit.; Cass. n. 1703/1991).

Quindi va condiviso e ribadito il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui vi è l'indubbio interesse del lavoratore all'integrità del versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e tale interesse si traduce in un vero e proprio diritto, la cui lesione determina un danno risarcibile, di cui può essere invocata tutela ex art. 2116 c.c. anche prima del completamento degli eventi che determinano l'insorgenza del danno (Cass. n. 701/2024 cit.).

Ma allora se il lavoratore non è titolare del diritto ai contributi previdenziali, nel caso di scadenza del termine nullo non può neppure esercitarlo, sicché nei suoi confronti ciò che si prescrive è solo il diritto al risarcimento del danno in forma specifica (ossia alla regolarizzazione contributiva mediante il versamento dei contributi all'INPS), quale *species* del danno risarcibile ex art. 2116, co. 2, c.c.

Trattandosi di una domanda volta ad ottenere una condanna a pagare ad un terzo (ossia all'INPS), tanto che l'INPS viene ritenuto contraddittore necessario della relativa controversia, allora è evidente che anche per il lavoratore questo peculiare diritto in tanto può essere fatto valere in quanto l'INPS possa e debba ricevere tale contribuzione, ossia possa assumere la veste di destinatario-beneficiario dei contributi oggetto della condanna, quindi a condizione che non siano prescritti. Ne deriva che il *dies a quo* del termine di prescrizione deve necessariamente coincidere fra INPS e lavoratore.

3. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per

avere la Corte territoriale omesso la pronuncia sulla domanda di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962 e su quella di risarcimento del danno (per equivalente) da omissione contributiva ex art. 2116 c.c.

Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, co. 1, n. 4), c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di motivare in ordine al rigetto implicito della domanda di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962 e di quella di risarcimento del danno (per equivalente) da omissione contributiva ex art. 2116 c.c.

Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 13 L. n. 1338/1962, in alternativa al secondo e al terzo motivo, laddove si ritenesse che la Corte territoriale abbia comunque rigettato la domanda di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962.

Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2116 c.c., in alternativa al secondo e al terzo motivo, laddove si ritenesse che la Corte territoriale abbia comunque rigettato la domanda di risarcimento del danno da omissione contributiva.

I quattro motivi – da esaminare congiuntamente per la loro connessione – sono fondati.

(*Omissis*)

Questa Corte ha già affermato che in caso di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro, esclusa per l'assicurato un'azione di condanna dell'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva (anche nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato), residua unicamente in suo favore la facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia all'INPS ex art. 13 della legge n. 1338/1962 ed il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116, co. 2, c.c. nei confronti del datore di lavoro (Cass. n. 701/2024 cit.; Cass. n. 6722/2021; Cass. ord. n. 2164/2021).

(*Omissis*)

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, affinché vengano esaminate e decise le domande subordinate proposte dal lavoratore in relazione al periodo per il quale la contribuzione previdenziale risulta prescritta, sicché, per quanto sopra precisato, non può essere pronunciata condanna del datore di lavoro al relativo versamento all'INPS, neppure in termini di “regolarizzazione contributiva” quale risarcimento del danno in forma specifica.

(*Omissis*)

La nuova “simmetria” nella tutela dei contributi previdenziali: la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato

SOMMARIO: 1. La vicenda di causa e i principi enunciati dalla Suprema Corte. – 2. La rilevanza della prescrizione del credito contributivo dell'INPS nella tutela contro le omissioni contributive. Il periodo non prescritto. – 3. La condivisibile soluzione della Suprema Corte sul *dies a quo* e una breve proposta per ovviare ai possibili inconvenienti operativi.

Sinossi. Dopo aver approfondito la particolare rilevanza della prescrizione in materia previdenziale e il connesso dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul «diritto alla giusta posizione assicurativa» e sugli aspetti notevoli della c.d. azione di regolarizzazione contributiva, il commento condivide gli esiti ai quali giunge, nello specifico caso deciso, la Corte di cassazione in materia di *dies a quo* della prescrizione del diritto del lavoratore al risarcimento del danno da omissione contributiva e del diritto di credito dell'INPS ai contributi previdenziali.

Abstract. After examining the peculiar significance of prescription in social security matters and the related doctrinal and jurisprudential debate regarding the «right to just social security position» and the significant aspects of the claim aimed to obtain the so-called social security regularization, the comment agrees with the conclusions expressed by the Court of cassation in the case ruled regarding the *dies a quo* of both employee's right to compensation of damages arising from employer's omission and INPS's right to obtain the payment of social security contribution.

1. La vicenda di causa e i principi enunciati dalla Suprema Corte.

La sentenza in commento interviene a fare il punto in ordine al diritto del lavoratore alla c.d. regolarizzazione contributiva – espressamente qualificato come «una forma di risarcimento in forma specifica del danno da omissione contributiva» – e sul diritto dell'INPS al versamento dei contributi previdenziali, statuendo che, in caso di controversa natura del rapporto di lavoro (si trattava di un rapporto a termine più volte prorogato, in violazione delle norme vigenti, ma lo stesso potrebbe dirsi per il caso di un rapporto fittiziamente qualificato in termini di para-subordinazione), il termine di prescrizione di entrambi i diritti inizi a decorrere, secondo la regola generale di cui all'art. 2935 c.c., dal momento in

cui i crediti possono essere fatti valere e non da quello in cui, per effetto del formarsi del giudicato, l'accertamento della diversa natura a tempo indeterminato del rapporto diventi irrevocabile.

La decisione si inserisce nel secondo giudizio incardinato da un lavoratore – il quale aveva già ottenuto la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato – per ottenere la quantificazione del risarcimento dovutogli e la corrispondente copertura previdenziale (o, in subordine, le tutele previste per la contribuzione prescritta).

Nello specifico, la Suprema Corte accoglie i motivi di ricorso dal terzo al sesto avverso App. Messina, 18 giugno 2020, n. 172, relativi all'omessa pronuncia e/o motivazione sulle (o, in alternativa, al rigetto implicito delle) domande *ex artt.* 13, l. 12 agosto 1962, n. 1338 e 2116 c.c., ponendosi così in continuità con Cass., 1° febbraio 2021, n. 2164, Cass. 10 marzo 2021, n. 6722 e, ancora, con Cass., 9 gennaio 2024, n. 701 nel senso di non riconoscere al lavoratore alcuna azione diretta nei confronti dell'INPS per ottenere la regolarizzazione della posizione contributiva, anche per il periodo non prescritto.

Rigetta, invece, il secondo motivo di ricorso proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 2935 e 2948 c.c. e 3, comma 9, l. 8 agosto 1995, n. 335, per aver la Corte territoriale ritenuto che la prescrizione del diritto del lavoratore alla regolarizzazione contributiva decorresse dalla cessazione originaria del rapporto di lavoro e non, come per il credito contributivo dell'INPS, dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione del rapporto medesimo¹.

Secondo la Corte di cassazione la "simmetria" tra i *dies a quo* delle prescrizioni deve essere ricomposta in senso esattamente opposto a quanto prospettato dalla difesa del lavoratore: in caso di conversione del rapporto a tempo determinato sia il diritto di credito dell'INPS che il diritto del lavoratore alla c.d. regolarizzazione contributiva iniziano a prescrivere dalla scadenza del termine nullo.

Per quanto riguarda il diritto dell'INPS – ritenuta inapplicabile in via analogica (art. 14 d.p.c.c.) la disciplina relativa alla c.d. tutela reale contro i licenziamenti nulli e illegittimi (art. 18, l. 20 maggio 1970, n. 300 e artt. 2 e 3, comma 2, D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23) e, con essa, i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza² – deve applicarsi al contratto a termine la disciplina comune delle obbligazioni (*rectius*, della nullità del contratto), con la conseguenza che la sentenza che intervenga sulla clausola appositiva del termine

¹ Sul tema, limitando le citt. alle opere più recenti di portata generale, cfr. PERSIANI, *Diritto della previdenza sociale*, XIX ed., Cedam, 2012 (Ora PERSIANI, MARTONE, *Diritto della sicurezza sociale*, Giappichelli, 2024); CINELLI, *Diritto della previdenza sociale*, XIV ed., Giappichelli, 2022; CASALE, *L'accreditamento dei contributi non versati*, in AMENDOLA, CALAFIORE, CAVALLARO (coord.), *Previdenza, assistenza, sicurezza sul lavoro*, in *Le fonti del diritto italiano* (collana diretta da G. Amoroso, V. Di Cerbo, A. Maresca), Giuffrè FL, 2024; FERRANTE, TRANQUILLO, *Nozioni di diritto della previdenza sociale*, V ed., Wolters Kluwer, 2024; MESITI, *Diritto previdenziale. Norme e interpretazione*, III ed., Giuffrè FL, 2024; GENTILE, ARIOLA, *Il processo previdenziale. Riflessioni di sistema*, III ed., Giappichelli, 2024.

² Cfr. Cass., 10 marzo 2021, n. 6722, cit., in *Defure*, la quale, sulla scorta di un passaggio motivazionale di Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n. 19665, ha affermato che il termine di prescrizione del diritto dell'INPS al versamento dei contributi possa decorrere «solo successivamente all'ordine di reintegrazione non essendo possibile per gli enti previdenziali rivendicare il pagamento di contributi a seguito della comunicazione datoriale di cessazione del rapporto di lavoro e di cancellazione del lavoratore dal libro paga e matricola, ancorché la legittimità del recesso sia stata contestata dal lavoratore licenziato».

ha natura di mero accertamento (e non, come ritenuto dalla Corte d'Appello, costitutiva) della diversa natura a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro che non si è estinto neppure durante il periodo compreso tra la scadenza del termine e la sentenza dichiarativa della sua nullità. Dalla continuità giuridica del rapporto di lavoro deriva la persistenza dell'obbligazione contributiva in capo al datore di lavoro, commisurata al c.d. minimale contributivo³.

Alla medesima conclusione, seppur per ragioni diverse, perviene la Corte con riferimento al *dies a quo* della prescrizione del diritto del lavoratore alla regolarizzazione contributiva. Sul punto, la sentenza appare interessante là dove conferma la discussa Cass., 9 gennaio 2024, n. 701, cit. che sembrava aver aperto un importante contrasto nella giurisprudenza di legittimità. La pronuncia in commento, soffermandosi sulla complessiva ricostruzione del sistema anche al di là della materia che era chiamata direttamente a decidere, afferma infatti che «va escluso che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi» (e qui il richiamo va, oltre che ai più lontani precedenti di cui a Cass. nn. 2001/1972 e Cass., 26 maggio 2000, n. 6911, proprio a Cass., 9 gennaio 2024, n. 701, cit.)

Nello stesso senso, sempre richiamando il precedente del 2024, si afferma che l'interesse del lavoratore all'integrità del versamento dei contributi da parte del datore di lavoro si traduce in un vero e proprio diritto (alla c.d. regolarizzazione contributiva, qualificato come forma di «risarcimento in forma specifica del danno da omissione contributiva») e che la lesione di esso determina un pregiudizio risarcibile, del quale può essere invocata la tutela *ex art.* 2116 c.c. anche prima del completamento degli eventi che ne determinano l'esatta quantificazione. Sicché, il *dies a quo* della prescrizione deve coincidere con il momento in cui si produce il danno conseguente all'omissione contributiva in sé considerata⁴, ossia la scadenza del termine originariamente apposto al contratto di lavoro.

2. La rilevanza della prescrizione del credito contributivo dell'INPS nella tutela contro le omissioni contributive. Il periodo non prescritto.

Il quadro ricostruito dalla pronuncia in commento – che trova testuale conferma nelle successive Cass., 9 gennaio 2025, n. 455 (rel. Panariello), Cass., 10 gennaio 2025, n. 602

³ La sentenza in commento richiama la giurisprudenza che, sulla base del principio di autonomia tra rapporto contributivo e obbligazione retributiva, afferma la persistenza dell'obbligazione contributiva nei casi di sospensione della prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro (Cass., 3 giugno 2019, n. 15120; *contra* Cass., 3 ottobre 2018, n. 24109) e nei casi di impossibilità della prestazione lavorativa per forza maggiore non previsti dal contratto collettivo come cause di sospensione del rapporto di lavoro (Cass., 22 febbraio 2021, n. 4676).

⁴ Cfr. FERRANTE, *Una interessante pronunzia in tema di omessa contribuzione*, in *Labor*, 6, 2024 (nota a Cass., 2 maggio 2024, n. 11730), secondo il quale, a ragione dell'introduzione del sistema contributivo, il danno derivante dalla mera omissione contributiva sarebbe di per sé sempre attuale, con la conseguente indubbia sussistenza di un interesse ad agire in capo al lavoratore.

(rel. Amendola) e Cass., 10 gennaio 2025, n. 603 (rel. Amendola) – consente di affermare il rilievo centrale che, in materia di tutela contro le omissioni contributive, assume l'avvenuto decorso (o meno) del termine di prescrizione del diritto dell'INPS di ottenere il versamento dei contributi previdenziali.

L'affermazione si giustifica considerando che l'art. 27, comma 2, r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, come modificato dagli artt. 40, l. 30 aprile 1969, n. 153 e 23 *ter*, d.l. 30 giugno 1972, n. 267, prevede che per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti il requisito contributivo si intenda verificato anche ove i contributi non risultino versati, ma «dovuti nei limiti della prescrizione decennale»⁵ (ridotta a cinque anni dall'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995)⁶.

Le stesse considerazioni valgono per l'art. 2116, comma 1 c.c.⁷, il quale, generalizzando a tutte le provvidenze il contenuto dell'art. 27, r.d.l. n. 636/1939, concorre a fondare il c.d. principio di automaticità delle prestazioni, il cui valore di regola generale (salve deroghe espresse)⁸ ben si accorda con la sua *ratio* di trasferimento sulla collettività – nei limiti della prescrizione – del rischio dell'inadempimento datoriale, in conformità alle finalità di protezione sociale del sistema pubblico di previdenza *ex* art. 38 Cost.

Non solo: l'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995 rende chiaro che i contributi prescritti non possono essere neppure versati dal datore di lavoro (e, se versati spontaneamente, ricevuti dall'INPS)⁹, in virtù del «principio di indisponibilità dei diritti desumibile dagli artt. 2114, 2115 e 2116 cod. civ.»¹⁰ dal quale consegue che la prescrizione dei contributi previdenziali ha efficacia sicuramente estintiva ed è pure rilevabile d'ufficio in caso di contenzioso¹¹. Principi totalmente opposti a quelli che governano la prescrizione di diritto civile, la quale, una volta maturata, è nella piena disponibilità del debitore (art. 2937, comma 2 c.c.), non è rilevabile d'ufficio (art. 2938 c.c.) e preclude la ripetizione di quanto spontaneamente pagato (art. 2940 c.c.).

Si può quindi sostenere che, in ambito previdenziale, la prescrizione individui il soggetto sul quale ricade il rischio dell'inadempimento del datore di lavoro al proprio obbligo contributivo.

Per il periodo non prescritto, tale soggetto deve essere individuato nell'INPS, unico titolare del credito ai contributi previdenziali e, secondo un orientamento risalente¹², a

⁵ Sulla storia del principio di automaticità delle prestazioni, cfr. MESITI, *Il diritto alla giusta posizione contributiva*, in *LG*, 6, 2022, 562.

⁶ Cfr. CASALE, *L'automaticità delle prestazioni previdenziali: tutele, responsabilità e limiti*, Bononia University Press, 2017, 205.

⁷ Così dispone la norma: «Le prestazioni di indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali».

⁸ Cfr. C. cost., 5 dicembre 1997, n. 374, in *DeJure*. In dottrina, nel senso di un vero e proprio «diritto alla giusta posizione assicurativa» che deriva dal principio di automaticità della contribuzione ancor prima che delle prestazioni, cfr., su tutti, MESITI, *Il diritto alla giusta posizione*, cit., 563 e RIVERO, *L'azzeramento della tutela della posizione contributiva del lavoratore nella recente giurisprudenza di legittimità*, in *LG*, 2, 2023, 116 ss.

⁹ Cfr. Cass., 23 ottobre 2020, n. 23376, in *DeJure*.

¹⁰ Cass., 10 dicembre 2004, n. 23116, in *DeJure*.

¹¹ Cfr. FERRANTE, TRANQUILLO, op. cit., 299 ss. In giurisprudenza, cfr. Cass., 8 marzo 2022, n. 7514, in *DeJure*, che richiama Cass., 10 dicembre 2004, n. 23116, cit.

¹² Cfr. Cass., 21 maggio 2002, n. 7459, in *DeJure*.

determinate condizioni obbligato nei confronti del lavoratore alla riscossione addirittura oltre il termine di prescrizione.

Inoltre, limitatamente al medesimo periodo, il lavoratore può chiedere (in via amministrativa e/o giudiziale) all'INPS l'erogazione della prestazione previdenziale (ove sussistano i relativi requisiti di legge) in virtù del principio di automaticità¹³ ovvero, secondo giurisprudenza risalente¹⁴ condivisa da avveduta dottrina¹⁵, l'accredito dei contributi non versati in forza del proprio «diritto alla giusta posizione assicurativa», sorgente dal rapporto previdenziale indipendentemente dalla maturazione dei requisiti per ottenere una determinata prestazione.

Sotto quest'ultimo profilo deve però darsi conto della vera e propria svolta inaugurata da Cass., 1 febbraio 2021, n. 2164, cit. e Cass. 10 marzo 2021, n. 6722, cit. e proseguita da Cass., 9 gennaio 2024, n. 701, cit. (richiamata dalla sentenza in commento) rispetto al precedente orientamento di legittimità, nel senso di non riconoscere al lavoratore il diritto alla giusta posizione contributiva nei confronti dell'Ente previdenziale e, con esso, alcuna azione diretta alla regolarizzazione di tale posizione (neppure in caso di condanna giudiziale al versamento dei contributi), limitando la tutela alla sola contribuzione prescritta mediante l'azione di risarcimento del danno *ex art.* 2116, comma 2 c.c. e la costituzione della rendita vitalizia *ex art.* 13, l. n. 1338/1962. Paiono, invero, condivisibili le critiche formulate dalla dottrina che ha visto nelle sentenze del 2021 (e in quella del 2024) un rinvio incoerente a precedenti giurisprudenziali di senso in realtà opposto a quanto affermato dal nuovo orientamento¹⁶, una lettura eccessivamente formalistica dell'art. 2116, comma 1 c.c.¹⁷, una interpretazione irragionevolmente restrittiva del *dictum* di C. cost., 5 dicembre 1997, n. 374¹⁸ e, almeno per Cass. 10 marzo 2021, n. 6722, cit., una parziale abrogazione implicita dell'art. 18, l. n. 300/1970¹⁹. A tali critiche specifiche possono pure aggiungersi

¹³ Cfr., per tutti, PERSIANI, D'ONGHIA, *Fondamenti di diritto della previdenza sociale*, Giappichelli, 2016, 43.

¹⁴ Cfr. tra le tante, Cass. civ., Sez. II, 18 novembre 1965, n. 2392, in *FI*, vol. 88, n. 11, 1965, 2039 ss.; Cass. civ., Sez. II, 6 aprile 1966, n. 912 in *FI*, vol. 89, n. 5, 1966, 795 ss.; Cass. civ., Sez. II, 8 maggio 1971, n. 1304, in *FI*, vol. 94, n. 9, 1971, 2272 ss.; Cass., n. 1374/1974 citata in Cass., 10 giugno 1992, n. 7104 in *Defure*; Cass. civ., 2 febbraio 2001, n. 1460, in *Defure*; Cass., 10 giugno 1992, n. 7104, cit.; Cass., sez. un., 16 febbraio 2009, n. 3678, in *Defure*, nella quale si afferma: che «il peculiare procedimento previsto dalla L. n. 1338 del 1962, art. 13 non deve confondersi con (=essere assimilato a) quello avente ad oggetto esclusivamente la sussistenza, o meno, del rapporto di assicurazione obbligatoria - affermato dal lavoratore e negato dall'I.N.P.S.; Cass., 2 maggio 2024, n. 11730, cit., in *Labor*, 6, 2024, 733 ss. con nota di FERRANTE, per vero relativa alla tutela contrattuale del diritto alla giusta posizione contributiva, comunque riconosciuto nella sua «derivazione costituzionale». Non sono mancate pronunce che hanno riconosciuto il diritto del lavoratore alla giusta posizione contributiva nei confronti dell'INPS pure in caso di contributi prescritti, ove l'omissione contributiva fosse stata denunciata tempestivamente e la prescrizione fosse maturata per via dell'inadempimento dell'INPS all'obbligo di attivarsi tempestivamente per la riscossione del proprio credito, in assenza di rimedi esperibili nei confronti del datore di lavoro (in questo senso, cfr. Cass., 21 maggio 2002, n. 7459, cit. e Cass., 18 marzo 2010, n. 6569 in *Defure*).

¹⁵ Cfr., su tutti, RIVERSO, *L'azzeramento*, cit., 114 ss.; RIVERSO, *Sulle recenti svolte della Cassazione in tema di tutele del lavoratore nelle omissioni contributive*, in *RDSS*, 1, 2022, 1 ss.; MESITI, *Il diritto alla giusta posizione*, cit., 563; sulla domanda amministrativa all'INPS, cfr. CINELLI, *Diritto della previdenza sociale*, Giappichelli, 2018, 262.

¹⁶ RIVERSO, *L'azzeramento*, cit., 118 ss.; RIVERSO, *Sulle sette tesi della Cassazione che non riconoscono il diritto dei lavoratori alla "giusta posizione contributiva"*, in *LG*, 4, 2025, 336 ss.

¹⁷ RIVERSO, *Sulle sette tesi*, cit., 342-343.

¹⁸ Lettura fatta propria anche da App. Genova, 3 marzo 2021, n. 54, confermata da Cass., 9 gennaio 2024, n. 701, cit. In senso critico all'interpretazione restrittiva dei principi espressi dalla Corte costituzionale, cfr. RIVERSO, *Sulle sette tesi*, cit., 343-344.

¹⁹ Cfr. RIVERSO, *L'azzeramento*, cit., 120.

quelle di sistema, tra cui gli effetti nocivi che potrebbero derivare, in un sistema contributivo ormai generalizzato di calcolo delle pensioni²⁰, dal mancato riconoscimento del diritto all'integrità della posizione assicurativa, amplificati dalla circostanza che al lavoratore è comunque preclusa l'interruzione della prescrizione del credito contributivo in quanto non ne risulta neppure contitolare²¹.

In un quadro di generale arretramento delle azioni di tutela del lavoratore nei confronti dell'INPS anche per il periodo non prescritto, acquisisce rilevanza il piano della tutela contrattuale nei confronti del datore di lavoro mediante la domanda di c.d. regolarizzazione contributiva, proposta nel caso deciso.

Sul punto, è anzitutto pacifico che, ove si ammetta (come si è sempre fatto prima del 2021) la proponibilità dell'azione diretta verso l'INPS per l'accreditamento dei contributi omessi e non prescritti, spetti al lavoratore la libera scelta del soggetto verso il quale dirigere la propria richiesta di tutela²².

Meno chiara, dopo Cass., 14 maggio 2020, n. 8956, la questione del *petitum* della domanda di regolarizzazione, alla quale si collega, nella giurisprudenza di legittimità, la necessità (o meno) di integrare il contraddittorio con l'INPS.

Prima del 2020 si era sempre sostenuto che la presenza in giudizio dell'Ente non fosse necessaria, in quanto con la domanda di accertamento della debenza dei contributi (o, al massimo, di condanna generica in previsione di un futuro danno previdenziale) sarebbe stato dedotto solo il diritto all'integrale versamento contributivo, afferente al rapporto bilaterale tra datore e lavoratore²³.

La pronuncia del 2020, seguita da Cass., 23 ottobre 2020, n. 23376, cit., oltre ad aver ricostruito il pagamento dei contributi omessi alla stregua di un *facere* al quale il datore di lavoro può essere condannato, ha statuito la necessità di integrare il contraddittorio con l'INPS a pena di inammissibilità della domanda di condanna e ha gettato il "seme" per la qualificazione dell'azione di regolarizzazione come *species* dell'azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116, comma 2 c.c.), recepita e affinata dalla sentenza in commento con il riferimento al «risarcimento in forma specifica», sulla scia di Cass., 9 gennaio 2024, n. 701, cit.

²⁰ Cfr. FERRANTE, *Una interessante pronunzia*, cit., 739.

²¹ Cfr., su tutte, Cass., 10 giugno 1992, n. 7104, cit.

²² Cfr. RIVERSO, *Sulle recenti svolte della Cassazione*, cit., 2. Sulla base del fatto che la sentenza 8956/2020 si riferiva ad un particolare caso di contribuzione "correlata", nega invece la sussistenza di un tale onere FERRANTE, *Litisconsorzio necessario, danno ed imposizione contributiva: suggerimenti per intendere correttamente una recente sentenza di legittimità*, in WP D'Antona It, n. 450/2021.

²³ Cfr. RIVERSO, *L'azzeramento*, cit., 122-123.

3. La condivisibile soluzione della Suprema Corte sul *dies a quo* e una breve proposta per ovviare ai possibili inconvenienti operativi.

Ricostruita nei termini di cui sopra la rilevanza della prescrizione in materia di tutela contro le omissioni contributive, resta da prendere posizione sulle argomentazioni spese dalla Suprema Corte per motivare il decorso di tale periodo dalla scadenza del termine dichiarato giudizialmente nullo sia per l'azione del lavoratore che per quella dell'INPS.

La prima conclusione deriva dalla qualificazione – ad avviso di chi scrive, corretta – dell'azione di regolarizzazione contributiva come azione finalizzata a ottenere una «tutela risarcitoria in forma specifica» (mediante il versamento dei contributi non prescritti all'INPS) a fronte di un danno attuale, cagionato dall'omissione contributiva in sé considerata quale comportamento immediatamente lesivo²⁴. Sul punto va comunque aggiunto che, per quanto la soluzione della Suprema Corte risulti in concreto condivisibile, paiono persuasive le osservazioni della dottrina che ritiene non necessario, almeno sul piano contrattuale, il «medio logico» costituito dalla lesione del «diritto alla posizione contributiva» rispetto alla pretesa risarcitoria azionata dal lavoratore²⁵: se ogni omissione cagiona un danno, tanto basta per pretenderne il risarcimento senza bisogno di ricorrere a elaborazioni concettuali ignote al dato normativo.

In questo senso, l'esito al quale giunge la sentenza in commento ha il pregio di superare l'orientamento giurisprudenziale da ultimo sostenuto da Cass., 2 maggio 2024, n. 11730, cit., secondo il quale il danno derivante dall'omissione contributiva sia destinato ad attualizzarsi solo al maturare dei requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale.

In un sistema che vede la pensione – per la maggioranza dei lavoratori calcolata in tutto o in parte secondo il sistema contributivo – la principale provvidenza a carico dell'INPS pare irragionevole escludere che l'omissione contributiva sia un comportamento di per sé dannoso, in quanto essa pare idonea a ridurre immediatamente la base di calcolo della prestazione previdenziale. Riduzione, peraltro, destinata a cristallizzarsi a ulteriore danno del lavoratore laddove per l'INPS maturi la prescrizione, considerata come limite a un principio di automaticità già depotenziato, per altro verso, dalle recenti svolte giurisprudenziali.

La ricostruzione in esame coglie nel segno anche quando consente di evitare la contraddizione nella quale sono cadute le sentenze del 2020 in punto di legittimazione attiva del lavoratore con riferimento ai contributi previdenziali. Tali decisioni, infatti, premettono che il lavoratore non è legittimato ad agire ove deduca il diritto al versamento dei contri-

²⁴ Cfr. FERRANTE, *Una interessante pronunzia*, cit., 739 ss; sulla stessa scia, cfr. FERRANTE, *Importanti novità circa il momento dal quale inizia a decorrere il termine per la prescrizione del diritto ad ottenere la costituzione di rendita vitalizia INPS*, in *Labor*, nota a Cass., sez. un., 7 agosto 2025, n. 22802, la quale afferma che il diritto alla costituzione di rendita vitalizia (con il relativo risarcimento del danno) si prescrive, per il lavoratore, decorsi dieci anni dallo spirare del termine di prescrizione del diritto alla costituzione della rendita stessa a opera del datore di lavoro.

²⁵ Cfr. FERRANTE, *Una interessante pronunzia*, cit., 745.

buti, ma ammettono l'azione di condanna ricostruendo un evanescente «*facere*» che non può che coincidere, nei fatti, con il risultato che al lavoratore dovrebbe essere precluso in virtù delle stesse premesse adottate.

Posta l'attualità del danno da omissione contributiva, la decorrenza della prescrizione del diritto al relativo risarcimento non può che riportarsi al momento dal quale il diritto può essere fatto valere secondo le regole generali (art. 2935 c.c.), ossia alla scadenza del termine.

Del pari condivisibile la conclusione della sentenza in commento rispetto al *dies a quo* della prescrizione del diritto dell'INPS.

Non vi è dubbio, in proposito, sulla natura eccezionale della disciplina in materia di c.d. tutela reale contro i licenziamenti nulli e/o illegittimi: per la parte relativa ai contributi, si tratta di una condanna a favore di terzo (art. 81 c.p.c.), la quale, in modo del tutto eccezionale, consegue per legge alla pronuncia di reintegra indipendentemente da una domanda di parte.

Ciò posto, è altresì principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità²⁶ e di merito²⁷ che la sentenza di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato abbia natura dichiarativa e, pertanto, che operi *ex tunc*.

Al di là dei precedenti citati dalla sentenza in commento in materia di persistenza dell'obbligazione contributiva in casi di sospensione concordata della prestazione lavorativa e/o forza maggiore non previsti dalla legge o dal contratto collettivo, pare a chi scrive che anche il semplice collegamento “genetico” del rapporto contributivo al rapporto di lavoro (pure di fatto)²⁸ giustifichi la conclusione per cui l'INPS possa far valere il proprio diritto sin dalla scadenza del termine nullo con conseguente decorrenza della prescrizione da tale momento.

Salvata così la “simmetria” giuridica tra i *dies a quo* dei due diritti, si pone comunque la necessità di limitarne i possibili effetti distorti sul piano operativo, derivanti dalla decorrenza della prescrizione durante il giudizio relativo alla nullità del termine e potenzialmente rafforzati dalla peculiare rilevanza di tale istituto in ambito previdenziale.

Si potrebbe ipotizzare a tal scopo l'introduzione per legge e con efficacia retroattiva di un onere di immediata notifica all'INPS della sentenza che converta con forza di giudicato il rapporto di lavoro a termine, almeno nei casi in cui il lavoratore non proponga domanda di regolarizzazione contributiva (la quale, secondo la sentenza in commento, comporta in ogni caso il litisconsorzio necessario dell'Istituto). Tale onere di notifica dovrebbe essere addossato al lavoratore in quanto soggetto interessato alla copertura della propria posizione previdenziale per il periodo compreso tra il termine e la sentenza dichiarativa della sua nullità.

EDOARDO ASTESANI

²⁶ Cfr., tra le varie, Cass., 13 luglio 2021, n. 19967, in *DeJure*.

²⁷ Cfr., tra le varie, App. Brescia, 23 novembre 2022, n. 265, in *DeJure*.

²⁸ Cfr. CASALE, *L'automaticità*, cit., 267-268.